

LEGGE 3 NOVEMBRE 2017, N. 165

"Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali."

Analisi dei contenuti - a cura di Stefano Colotto

La legge 3 novembre 2017, n. 165, nota come Rosatellum bis dal nome del parlamentare ideatore, disciplina l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e verrà applicata per la prima volta alle elezioni politiche del 4 marzo 2018.

Sostituisce la precedente legge elettorale del 2015, nota come Italicum (valida per la Camera dei Deputati) e la previgente legge Calderoli (Porcellum, in vigore per il Senato della Repubblica), ambedue soggette a pronunce di parziale incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale.

La legge è stata approvata in via definitiva in Senato il 26 ottobre 2017 con il voto favorevole di Partito Democratico, Forza Italia, Lega Nord, Alternativa Popolare, Alleanza Liberalpopolare - Autonomie e altre formazioni minori.

SISTEMA ELETTORALE

L'impianto della legge, identico tranne pochi dettagli alla Camera e al Senato, si configura come un **sistema elettorale misto**.

Per entrambe le camere:

- il **37% dei seggi** (232 alla Camera e 116 al Senato) è assegnato con un **sistema maggioritario a turno unico** in altrettanti **collegi uninominali**: in ciascun collegio è eletto il candidato più votato, ogni elettore può esprimere una sola scelta: viene quindi proclamato eletto per quel collegio il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti, senza nessuna quantità o soglia minima di voti richiesti. Tutti gli altri voti sono invece scartati.

- il **61% dei seggi** (386 alla Camera e 193 al Senato) è **ripartito proporzionalmente** tra le coalizioni e le singole liste che abbiano superato le previste soglie di sbarramento nazionali; la ripartizione dei seggi è effettuata a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato;

a tale scopo sono istituiti **collegi plurinominali** nei quali le liste si presentano sotto forma di listini bloccati di candidati;

- il **2% dei seggi** (12 deputati e 6 senatori) è riservato al voto degli italiani residenti all'**estero** e viene assegnato con un **sistema proporzionale**.

COALIZIONI E SOGLIE DI SBARRAMENTO

Ogni lista presenta un proprio programma, dichiara un proprio capo politico ed, eventualmente, l'apparentamento con una o più liste al fine di creare coalizioni: l'esistenza di una coalizione, che è unica a livello nazionale, vincola le liste coalizzate a presentare un solo candidato in ciascun collegio uninominale.

Sono previste **diverse soglie di sbarramento**, ovvero percentuali di voti al di sotto delle quali non si viene ammessi alla ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali:

- **3%** dei voti ottenuti a livello nazionale; valida per le **liste singole**;
- **20%** dei voti ottenuti a livello regionale; valida, alternativamente e solo al Senato, per le **liste singole**;
- **20%** dei voti ottenuti a livello regionale, o elezione di due candidati nei collegi uninominali; valida, alternativamente, per le liste rappresentative di **minoranze linguistiche** riconosciute presentate esclusivamente nelle regioni a statuto speciale in cui sia prevista una particolare tutela di tali minoranze;
- **10%** dei voti ottenuti a livello nazionale; valida per le **coalizioni**, purché comprendano almeno una lista che abbia superato una delle altre tre soglie previste.

Alla determinazione della cifra elettorale di coalizione (e dunque all'eventuale raggiungimento del 10%) non concorrono i voti espressi a favore delle liste collegate che non abbiano conseguito almeno l'1% dei voti a livello nazionale, oppure, solo per quanto riguarda il Senato, il 20% a livello regionale, oppure ancora, solo per quanto riguarda le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate esclusivamente nelle regioni a statuto speciale in cui sia prevista una particolare tutela di tali minoranze, il 20% a livello regionale o l'elezione di due candidati nei collegi uninominali.

Le liste collegate in una coalizione che non raggiunga la soglia del 10% sono comunque ammesse al riparto dei seggi qualora abbiano superato, a seconda dei casi, almeno una delle altre soglie previste.

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO

La legge stabilisce una nuova suddivisione del territorio nazionale in **circoscrizioni: 20 per il Senato** della Repubblica (coincidenti con le regioni come nelle precedenti leggi elettorali) e **28 per la Camera** dei deputati (una in più, in Lombardia). Restano invece invariate le quattro ripartizioni della circoscrizione Estero.

Ciascuna circoscrizione è a sua volta suddivisa in collegi uninominali ed in collegi plurinominali:

- per il **Senato** della Repubblica sono previsti, ripartiti nelle venti circoscrizioni senatoriali proporzionalmente alla popolazione di ciascuna, sulla base dell'ultimo censimento generale, **116 collegi uninominali** (comprensivi di 1 collegio uninominale in Valle d'Aosta e 6 collegi uninominali in Trentino-Alto Adige). I restanti **193 collegi plurinominali** vengono costituiti mediante aggregazione di collegi uninominali contigui in modo tale da esprimere un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto.

- per la **Camera** dei Deputati sono previsti, ripartiti nelle ventotto circoscrizioni proporzionalmente alla popolazione di ciascuna, sulla base dell'ultimo censimento generale, **232 collegi uninominali** (comprensivi di 1 collegio uninominale in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige). I restanti **386 collegi plurinominali** sono costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.

Il Molise dispone di tre collegi uninominali: due per la Camera ed uno per il Senato.

La determinazione dei collegi, uninominali e plurinominali è stata oggetto di delega legislativa secondo alcuni criteri fissi: popolazione omogenea (scostamento non superiore al 20%), omogeneità del tessuto economico e sociale di riferimento, tendenziale mantenimento dell'unità comunale (salvo le grandi città), infine in alcune circoscrizioni (Trentino-Alto Adige, Umbria, Molise e Basilicata) è costituito un unico collegio plurinominali, comprensivo di tutti i collegi uninominali della medesima circoscrizione.

Il Governo si è avvalso di una commissione composta dal presidente dell'ISTAT e da dieci esperti in materia elettorale.

Liste Corte Bloccate

I partiti o i gruppi politici organizzati possono presentarsi (sia alla Camera che al Senato) come lista singola o in coalizione unica a livello nazionale.

I partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi uninominali (specifica previsione è posta per i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche).

Nei **collegi plurinominali** ciascuna **lista** è composta da un **elenco di candidati**, presentati secondo un determinato ordine numerico: il numero dei candidati della lista non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale (e comunque non inferiore a 2), né può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale (e comunque non superiore a 4). In tal modo, in conformità con la sentenza della Corte costituzionale sulla legge Calderoli (Porcellum), si prevede che i candidati nei collegi plurinominali proporzionali siano di fatto indicati in **liste corte** (appunto tra i 2 e i 4 nominativi) in modo da essere **singolarmente riconoscibili dall'elettore**.

Non è prevista l'espressione di voti di preferenza, cosicché nei collegi plurinominali, determinato il numero degli eletti che spettano a ciascuna lista, i **candidati vengono eletti secondo l'ordine fissato al momento della presentazione della lista**.

Sottoscrizioni e Obblighi di Trasparenza

Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno **due terzi dei collegi plurinominali** della circoscrizione, a pena di inammissibilità; in sede di presentazione della lista, sono indicati tutti i candidati nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale.

Ciascuna lista è tenuta a presentare candidature in **tutti i collegi uninominali** del collegio plurinominale, a pena di inammissibilità: la lista – sia alla Camera sia al Senato – deve essere sottoscritta da almeno 1500 e da non più di 2000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale (o elettori iscritti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale, nel caso esso sia compreso in un unico Comune).

E' previsto il dimezzamento delle sottoscrizioni (da 750 a 1.000) per le prime elezioni successive all'entrata in vigore della legge.

Ciascun partito o gruppo politico organizzato che intenda presentarsi alle elezioni – sia alla Camera sia al Senato – è tenuto, nei termini previsti, a depositare il proprio simbolo e statuto e deve indicare la propria denominazione presso il Ministero dell'interno.

Contestualmente al deposito del contrassegno, deve essere depositato il programma elettorale, nel quale viene dichiarato il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica.

PLURICANDIDATURE E QUOTE DI GENERE

La legge prevede la possibilità di candidarsi in **più collegi plurinominali**, fino a **cinque**, eventualmente in congiunzione alla candidatura in **un collegio uninominale**. Il candidato eletto in un collegio uninominale ed in uno o più collegi plurinominali, si intende eletto nel collegio uninominale. Il candidato eletto in più collegi plurinominali è proclamato eletto nel collegio nel quale la lista cui appartiene abbia ottenuto la minore percentuale di voti validi, rispetto al totale dei voti validi del collegio.

Per favorire la rappresentanza di uomini e donne, nei collegi plurinominali l'elenco dei candidati di ciascuna lista deve seguire **l'alternanza di genere** ed inoltre nel complesso dei collegi uninominali e nelle posizioni di capolista nei collegi plurinominali i candidati di ciascun genere devono essere compresi tra il 40% e il 60% del totale (a livello nazionale per la Camera, a livello regionale per il Senato).

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO

La **scheda elettorale è unica** per la quota maggioritaria e proporzionale.

L'elettore potrà esprimere il proprio voto in **tre modi differenti**:

- tracciando un segno sul simbolo di una lista: in questo caso il voto si estende al candidato nel collegio uninominale che quella lista sostiene;
- tracciando un segno sul simbolo di una lista e sul nome del candidato del collegio uninominale da questa sostenuto: il risultato è uguale in pratica a quello descritto sopra;
- tracciando un segno solo sul nome del candidato del collegio uninominale (senza indicare alcuna lista): in questo caso, il voto vale per il candidato nel collegio e inoltre si estende in automatico alla lista che lo sostiene. Se quel candidato è però collegato a più liste (in coalizione), il voto viene diviso

proporzionalmente tra queste, in base ai voti che ognuna ha complessivamente ottenuto nel singolo collegio in questione.

Non è ammesso, pena l'annullamento della scheda, il **voto disgiunto**: l'elettore non potrà quindi votare contemporaneamente per un candidato di un collegio e, nel proporzionale, per una lista a lui non collegata.

ASSEGNAZIONE DEI SEGGI

Nei **collegi uninominali** il seggio è assegnato al candidato che consegua il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il più giovane per età.

Per le **circoscrizioni plurinominali** le operazioni sono alquanto complesse:

- si verifica che la lista o la coalizione di liste apparentate abbiano superato le soglie di sbarramento per accedere all'assegnazione di seggi; per le coalizioni occorre considerare che non sono computati i voti di quelle liste che non abbiano superato, a livello nazionale (salvo le minoranze linguistiche) la soglia dell'1% dei voti validamente espressi

- si determina il quoziente elettorale suddividendo il totale delle cifre elettorali (ovvero il totale dei voti espressi per le liste o dei voti trasferiti dai candidati nei collegi uninominali alle liste collegate) per il numero dei seggi da assegnare (l'operazione si svolge a livello nazionale per la Camera ed a livello regionale per il Senato).

- si divide la cifra elettorale di ciascuna coalizione o singola lista non collegata per il quoziente elettorale, il risultato così ottenuto (preso per intero, senza decimali) corrisponde al numero di seggi da assegnare alla coalizione o alla singola lista non collegata

- i seggi che ancor rimangono da assegnare sono attribuiti alle coalizioni o singole liste che dispongano dei maggiori resti (secondo l'ordine decrescente degli stessi).

Nel caso di esaurimento della lista presentata nel collegio plurinomiale, cioè nel caso in cui i seggi da assegnare sono superiori ai nominativi inclusi nella lista, si attinge prima ai candidati presentati in altre circoscrizioni plurinominali, poi ai migliori perdenti nel collegio uninominale di riferimento o della circoscrizione stessa.

VOTO ALL'ESTERO

E' rimasta invariata la modalità di **voto per corrispondenza** nella circoscrizione Estero (con le relative problematiche) prevista dalla legge Tremagli, ma sono state apportate le seguenti modifiche, riguardanti principalmente alcuni criteri per le candidature, al fine di omogeneizzare il sistema:

- gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero (e, in tale caso, non è possibile essere contestualmente candidati in alcun collegio del territorio nazionale);
- gli elettori residenti all'estero possono, a loro volta, essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero;
- non possono essere candidati nella circoscrizione Estero gli elettori che nei 5 anni precedenti la data delle elezioni ricoprono o abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o cariche nelle Forze armate in un paese della circoscrizione Estero;
- sono anticipati a 32 giorni i termini entro i quali un cittadino residente all'estero può scegliere di votare per corrispondenza oppure recarsi al relativo seggio in Italia.

Infine, nella circoscrizione Estero permane il voto di preferenza, escluso per l'elezione degli altri parlamentari nazionali.